

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali

SOMMARIO

- Articolo 1. Oggetto della concessione
- Articolo 2. Descrizione del servizio
- Articolo 3. Durata della concessione
- Articolo 4. Costi del servizio
- Articolo 5. Valore stimato
- Articolo 6. Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino
- Articolo 7. Luoghi di esecuzione del servizio
- Articolo 8. Modalità di attivazione degli interventi
- Articolo 9. Modalità di intervento operativo
- Articolo 10. Formazione del personale dell'impresa concessionaria
- Articolo 11. Caratteristiche delle strutture operative
- Articolo 12. Obblighi in materia di tutela ambientale
- Articolo 13. Tempi di intervento
- Articolo 14. Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e surroga al concessionario
- Articolo 15. Ulteriori oneri a carico del concessionario
- Articolo 16. Stipula del contratto
- Articolo 17. Garanzia definitiva
- Articolo 18. Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto
- Articolo 19. Responsabilità e assicurazione
- Articolo 20. Subappalto
- Articolo 21. Penali
- Articolo 22. Esecuzione in danno
- Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso
- Articolo 24. Rischi da interferenza
- Articolo 25. Responsabile trattamento dei dati
- Articolo 26. Spese ed oneri accessori
- Articolo 27. Cessione del credito
- Articolo 28. Essenzialità delle clausole
- Articolo 29. Discordanza negli atti contrattuali
- Articolo 30. Foro competente
- Articolo 31. Norme finali e di rinvio

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto per l'affidamento, mediante concessione ai sensi degli artt. 164 e 165 e dell'art 3 c. 1 lett. vv) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici), delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi relativi alla circolazione veicolare sulle strade di competenza del Comune di Venezia e dei seguenti comuni concedenti con i quali il Comune di Venezia ha stipulato un convenzione per l'esercizio delle funzioni di polizia locale e di sicurezza: Jesolo, Marcon, Mira, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Dona di Piave, Santa Maria di Sala e Unione del Miranese.

2. D'ora in avanti, salvo diversamente indicato, ogni qualvolta nei documenti di gara ci si riferisca al Comune di Venezia si intende anche ai comuni convenzionati che concedono il servizio all'aggiudicatario.

3. Coerentemente anche alle previsioni di cui al titolo II del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.ei. (Nuovo codice della strada) l'Amministrazione Comunale intende perseguire obiettivi di efficienza e rapidità di intervento nei casi in cui occorra ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali o altri eventi relativi alla circolazione veicolare, dai quali consegue la presenza sulla sede stradale di residui materiali o di altre condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, mediante pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze sulle strade di competenza del Comune di Venezia. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del citato D. Lgs. 285/1992.

4. L'Amministrazione concedente, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, richiede inoltre che gli interventi di ripristino siano finalizzati al reintegro delle matrici ambientali, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.ei. (Norme in materia ambientale) e a tal fine necessita di individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

5. Ai sensi dell'art 3 c. 1 lett. vv) del D. Lgs. 50/2016, con il contratto di concessione in oggetto si trasferisce al concessionario:

- a) il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
- b) il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Art. 2 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 1 prevede le seguenti prestazioni:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile e in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 285/1992, di adeguata segnaletica stradale per situazioni di emergenza, (barriere stradali mobili, coni, segnaletica mobile, ecc.), per la protezione di punti singolari e per la sicurezza della circolazione stradale, a seguito sinistro stradale o altro evento che comprometta la normale circolazione veicolare;
- rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, cordone stradali, alberature, ecc.) con il coordinamento del personale degli organi di polizia stradale e di concerto con gli altri organi di soccorso pubblico, se presenti;
- pulitura e bonifica straordinaria della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei,

anche nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale.

- recupero di rifiuti solidi, parti di autovetture e altri frammenti di equipaggiamento dei veicoli, eventualmente dispersi sulla sede stradale;
- recupero di materiale trasportato e disperso sulla sede stradale, aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata e ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sulla sede stradale e conseguente smaltimento nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

2. E' previsto, inoltre, di prestare il servizio di recupero, per l'intero periodo di validità della concessione, dei veicoli in avaria del Comune di Venezia, fino a un massimo di n. 100 interventi annui adeguatamente ridotti proporzionalmente rispetto alla durata dell'anno civile nel caso in cui la concessione non inizi dal 1 gennaio e non termini al 31 dicembre. Questo servizio è prestato esclusivamente al Comune di Venezia.

Art. 3 - Durata della concessione

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo inizio dello stesso, risultante dalla sottoscrizione tra le parti del contratto di affidamento del servizio.

2. Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.

3. Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, su semplice richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario per un periodo di ulteriori 9 (nove) mesi.

4. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 (avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione) previa verifica, in ogni caso, sulla capacità dell'aggiudicatario, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 16. Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 4 - Costi del servizio

1. Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Venezia.

2. Ai sensi degli artt. 3 lett. vv) e 165 del D. Lgs. n. 50/2016 il rischio operativo è trasferito interamente al concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto.

3. A tal fine il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione, che garantiscono per la responsabilità civile dei conducenti interessati (c.d. RCAuto), laddove sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti.

4. Ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, il Comune di Venezia a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà il concessionario del servizio verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei medesimi, nei diritti a lui spettanti per il servizio prestato, come meglio indicato al successivo art. 14.

5. In caso di mancata copertura assicurativa dei veicoli coinvolti ovvero nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili cui addebitare il corrispettivo degli interventi, il concessionario non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento, né potrà a nessun titolo imputare al Comune di Venezia i costi relativi al servizio prestato, come indicato ai commi 1 e 2.

6. Sono a carico del concessionario, oltre agli oneri derivati dalla gestione del servizio ai sensi del comma 2, anche gli oneri diretti e indiretti relativi al carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati, compresi i rifiuti speciali o pericolosi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Valore stimato

1. Ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, per le finalità di cui all'art. 35 del medesimo (soglie di rilevanza comunitaria), il valore della concessione del servizio in parola è stimato in € 420.000,00 (quattrocentoventimila/00 euro), al netto dell'IVA, per il Comune di Venezia, per tutto il periodo di cui all'art. 3 c. 1 e 3 del presente capitolato, tale valore di stima risulta oggettivamente dalla somma degli interventi analoghi effettuati e risarciti nel triennio di osservazione compreso tra il 01/02/2016 e il 31/01/2019.

2. Il valore della concessione di servizio, per i comuni di cui all'art. 1 con i quali il Comune di Venezia ha stipulato un convenzione per l'esercizio delle funzioni di polizia locale e di sicurezza, è stato stimato, applicando i parametri di calcolo utilizzati per il Comune di Venezia come meglio specificato nella relazione del Rup, in € 150.000= per il Comune di Jesolo, € 10.000= per il Comune di Marcon, € 45.000,00= per il Comune di Mira, € 5.000= per il Comune di Musile di Piave, € 5.000=, per il Comune di Noventa di Piave, €70.000= per il Comune di San Dona di Piave, € 10.000= per il Comune di Santa Maria di Sala, 85.000= per l'Unione del Miranese.

3. Sommando i singoli valori delle concessioni dei comuni di Venezia, Jesolo, Marcon, Mira, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Dona di Piave, Santa Maria di Sala e Unione del Miranese, complessivamente il valore del servizio messo a gara per tutto il periodo di cui all'art. 3 c. 1 e 3 del presente capitolato, ammonta a **€ 800.000,00= (ottocentomila/00 euro) IVA esclusa.**

4. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari ad Euro 0,00 (euro zero/00).

Art. 6 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti tipologie di intervento:
 - a) **“intervento standard”**: è l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali o altro evento relativo alla circolazione veicolare, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli. L'intervento comporta la possibilità di imputare i corrispettivi del servizio alle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti;
 - b) **“intervento con perdita di carico”**: consiste in quelle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, oppure da semplici perdite di carico e/o imbrattamento del piano viabile da parte dei veicoli circolanti. L'intervento comporta la possibilità di imputare i corrispettivi del servizio alle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti;
 - c) **“intervento rilevante”**: attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti materiali e merci pericolose, come identificati dalla legge n. 1839 del 12 Agosto 1962 e s.m.i., o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione. Anche per questi interventi il concessionario potrà rivalersi sui soggetti obbligati alla responsabilità civile connessa alla circolazione veicolare.
 - d) **“intervento senza individuazione del veicolo responsabile”**: sono gli “interventi standard”, “con perdita di carico” e “rilevanti” di cui ai punti precedenti, ma che sono eseguiti in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, da eseguire senza la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. In questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria. Rientrano in questo tipo di intervento il recupero dei veicoli in avaria del Comune di Venezia con i limiti di cui all'art. 2 c. 2.
2. Per le modalità operative di ciascuna tipologia di intervento si rimanda al successivo art. 9.

Art. 7 - Luoghi di esecuzione del servizio

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune di Venezia, comprese le isole ove è prevista la circolazione di veicoli.
2. Come previsto dall'art. 1, gli interventi dovranno, inoltre, essere effettuati sulle strade di competenza dei comuni convenzionati che sottoscriveranno un autonomo contratto di concessione con l'aggiudicatario del servizio.

Art. 8 - Modalità di attivazione degli interventi

1. Il concessionario dovrà disporre di una centrale operativa, con apposito numero verde, attiva 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno. Dovrà essere garantita la presenza di un operatore dedicato che dovrà garantire tempi di risposta telefonica non superiore ad un minuto e che gestisca le richieste di intervento smistandole verso il centro logistico operativo più prossimo al luogo del sinistro stradale.

2. Gli interventi possono essere richiesti dagli operatori della Polizia Locale di Venezia e/o dagli altri organi di polizia stradale indicati all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992.

3. La centrale operativa del concessionario dovrà provvedere ad attivare immediatamente una propria squadra di pronto intervento tecnico, dislocata nei centri logistici operativi, e dovrà far confluire sul luogo del sinistro stradale tutte le professionalità, i mezzi e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante", provvedendo a eliminare le condizioni di pericolo per la circolazione stradale e a reintegrare le matrici ambientali con le modalità e nei tempi previsti dal presente Capitolato.

4. Tenuto conto che la concessione oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale al successivo art. 13.

5. Qualora l'intervento non sia stato attivato dalla Polizia Locale di Venezia ma da altra forza di polizia stradale autorizzata, la centrale operativa del concessionario, direttamente o per il tramite del centro logistico operativo, dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione concedente, mediante comunicazione telefonica al Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza della Polizia Locale di Venezia, ai numeri generali o dedicati che verranno comunicati all'attivazione del servizio in concessione.

Nella segnalazione al COTV, dovrà essere comunicato quale soggetto di polizia stradale ha richiesto l'intervento, quale squadra di pronto intervento tecnico è stata attivata, indicando l'orario della richiesta e l'orario stimato o effettivo di arrivo degli operatori sul luogo di intervento. Ad intervento ultimato dovrà essere comunicato immediatamente il completamento delle operazioni di ripristino e l'orario di fine intervento, l'indicazione della quantità e tipo di materiale asportato e la sua destinazione in conformità alla normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti. Il COTV della Polizia Locale di Venezia provvederà a registrare i dati comunicati e, qualora ne ravvisi la necessità, invierà sul luogo del sinistro un operatore qualificato per conto dell'Amministrazione concedente per la verifica dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 9 - Modalità di intervento operativo

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, tranne nei casi di urgenza nei quali venga diversamente disposto dagli organi di polizia intervenuti sul luogo del sinistro.

2. Il concessionario dovrà gestire i propri interventi, predisponendo la necessaria segnaletica di cantiere come previsto dal vigente Codice della strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e dal D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002 (Disciplinare tecnico segnaletica temporanea), utilizzando veicoli allestiti per fronteggiare le varie casistiche operative. Tali mezzi, debitamente omologati, dovranno essere conformi alle normative vigenti e possedere gli accorgimenti strutturali e le dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio.

3. Se non effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conducenti o soggetti terzi da questi incaricati, la ditta affidataria dovrà innanzitutto provvedere allo sgombramento della carreggiata dai veicoli incidentati o quant'altro presente; in questo caso i

costi saranno a carico dei proprietari dei veicoli.

4. E' esclusa ogni responsabilita del Comune di Venezia per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di ripristino/bonifica.

5. In caso di necessita il personale del Comune di Venezia potra assumere la direzione dell'intervento, coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare la fasi delle operazioni.

6. In tutti i casi d'intervento il concessionario si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- a) tutte le specifiche attivita dovranno essere svolte in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo e limitare l'intralcio alla viabilita al minimo possibile in relazione all'evento incidentale;
- b) qualora l'addetto riscontri, in assenza del personale di polizia, ovvero del personale del Comune di Venezia, danni provocati alla struttura stradale, dovra darne immediata comunicazione all'Ente proprietario per il tramite del COTV della Polizia Locale di Venezia.

7. Il servizio di ripristino della piattaforma stradale dovra articolarsi nelle seguenti prestazioni:

a) **“intervento standard”**: interventi obbligatori nel corso dei quali vengono forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di assicurazione (RCA) per la responsabilita civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla centrale operativa del concessionario del servizio da parte del personale dipendente del Comune di Venezia o degli organi di polizia stradale autorizzati. Le modalita di intervento previste in questa classe sono:

- posizionamento, nel piuu breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (segnali stradali, barriere mobili, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento che abbia compromesso la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli organi di polizia stradale, se presente;
- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilita stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
- recupero, carico, trasporto, scarico, e smaltimento in apposite discariche autorizzate, del materiale recuperato e/o disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento;

b) **“intervento con perdita di carico”**: interventi che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla centrale operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Comune di Venezia o dagli organi di polizia stradale autorizzati. Le modalita di intervento previste in questa classe sono:

- posizionamento, nel piuu breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (segnali stradali, barriere mobili, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale che abbia comportato, tra l'altro, la perdita del carico trasportato da uno o piuu veicoli con il coordinamento degli organi di polizia stradale se presenti;
- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilita stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare, non necessariamente qualificabili come incidente stradale, che comportino la

perdita del carico trasportato e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli;

- recupero, carico, trasporto, scarico, e smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale trasportato e disperso sulla sede stradale;

c) **“intervento rilevante”**: consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (c.d. Legge Seveso) purché vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di assicurazione per la responsabilità civile/trasporto. In tal caso la concessionaria è tenuta alle seguenti operazioni:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (segnali stradali, barriere mobili, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale che abbia compromesso la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Comune di Venezia o degli altri organi di polizia stradale intervenuti;
- recupero, carico, trasporto, scarico, e smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale trasportato e disperso sulla sede stradale;

L'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D. Lgs.152/2006 "Norme in materia di tutela ambientale", delle norme previste dal D.Lgs. 284/2006 "Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente", del D. lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di tutela ambientale" e s.m.ei.; dovrà essere garantita la tracciatura del rifiuto prodotto, e tutte le notifiche ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione), e dovrà attivare tutte le procedure operative e amministrative ai sensi dell'art. 242 del citato decreto legislativo, facendo riferimento al presente contratto.

In particolare l'impresa concessionaria dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, in particolare dell'articolo 230, primo comma, del D. Lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266, quarto comma del medesimo decreto.

d) **“intervento senza individuazione del veicolo responsabile”**: interventi obbligatori pur in assenza di individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, nella impossibilità per il concessionario di recuperare i costi dell'intervento dalle Compagnie di assicurazione per la responsabilità civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla centrale operativa del concessionario del servizio da parte del personale dipendente del Comune di Venezia o dagli organi di polizia stradale autorizzati. Le modalità di intervento previste per questa classe sono:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (segnali stradali, barriere mobili, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento che abbia compromesso la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli organi di polizia stradale se presente;
- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili,

dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare, non necessariamente qualificabili come incidente stradale, che comportino la perdita del carico trasportato e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli;
- recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento in apposite discariche autorizzate, per il loro trattamento a norma di legge, del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o altro evento.

8. L'impresa concessionaria dovrà realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, in particolare del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. Del 24/05/1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario e Dispositivi di Protezione Individuale che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e dovrà essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.ei.

9. Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei soggetti cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai soggetti coinvolti nell'incidente. Nel caso che i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare immediata comunicazione dell'incidente agli organi competenti.

Art. 10 - Formazione del personale dell'impresa concessionaria

1. La particolare natura del servizio rende necessario che il concessionario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché elevata specializzazione volta ad assicurare l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate.

2. Il personale operante su strada dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito.

3. Il concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune di Venezia, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 6 *“Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino”*, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione stradale e del rispetto dell'ambiente.

Art. 11 Caratteristiche delle strutture operative

1 Il concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Amministrazione, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli, in numero sufficiente a garantire il servizio, appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa e di stanza nei centri logistici operativi per l'intero periodo di durata della concessione di servizio previsto nel presente capitolato.

2. Il concessionario dovrà altresì garantire un numero idoneo di centri logistici operativi, dislocati adeguatamente rispetto ai tempi di risposta alle richieste di intervento da effettuare sulla rete stradale di competenza del Comune di Venezia, secondo le tempistiche previste nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale di cui 1 (uno) dedicato agli interventi da eseguire nelle isole della laguna nelle quali è consentito il traffico veicolare;

3. I mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa ogni responsabilità del Comune di Venezia.

4. I veicoli dovranno essere muniti del materiale obbligatorio e specifico per il servizio, dovranno risultare regolarmente revisionati presso i competenti uffici ed omologati ai sensi del Codice della Strada. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare e il transito pedonale.

5. I mezzi sopra indicati dovranno essere equipaggiati con la seguente attrezzatura minima:

- kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di "pulitura" dell'area;
- apparecchiature professionali ad elevato potere aspirante;
- idropulitrice con lancia a pressione per soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o "disgregatore molecolare" ecocompatibile, con i relativi serbatoi;
- sistema di illuminazione del teatro operativo;
- segnali stradali necessari alla presegnalazione della zona stradale interessata dall'evento.

6. Tutti i mezzi in dotazione all'impresa concessionaria devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere posti ad esclusiva disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite dei Centri logistici operativi dell'impresa concessionaria. Ciascun veicolo dovrà essere identificabile mediante logo dell'impresa concessionaria posto in posizioni visibili della carrozzeria ed attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale come sopra indicato;
- essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
- essere muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel

presente documento.

7. L'impresa concessionaria si impegna a fornire al Comune di Venezia:
 - la mappatura dei centri logistici operativi messi a disposizione a servizio del territorio dell'ente concedente;
 - la mappatura della localizzazione dei "veicoli polifunzionali" attrezzati, di proprietà o in comodato, identificabili per colore e marchio e operanti sulla rete viaria comunale con obbligo di stazionamento permanente presso le sue sedi o quelle dei centri logistici operativi;
8. Per la gestione amministrativa degli interventi e per ogni esigenza deve essere individuato un referente unico responsabile dei rapporti con la stazione appaltante.
9. Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici, con un minimo di due incontri/anno ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso senza oneri per il concedente. Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di convocare il concessionario ogni volta che lo ritenga necessario.

Art. 12 - Obblighi in materia di tutela ambientale.

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata a operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.ei. in merito alla gestione, controllo, stoccaggio, trasporto e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente o altro evento (ad es. perdita di carico).
2. Il Comune di Venezia, tramite propri incaricati, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione in merito all'attività svolta, allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività oggetto del presente appalto di concessione.

Art. 13 Tempi di intervento

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dal Comune di Venezia, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara, incluse le eventuali proposte integrative o migliorative.
2. Il tempo massimo di intervento sul luogo richiesto dovrà essere perentoriamente contenuto entro 30 (trenta) minuti per la terraferma, 120 (centoventi) minuti per il Lido di Venezia e 180 (centottoanta) minuti per Pellestrina o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa, appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità (es. assenza collegamento ferry boat con le isole).
3. I tempi d'intervento validi per la terraferma (massimo 30 minuti) dovranno essere garantiti anche per i comuni convenzionati.

Art. 14 Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e surroga al concessionario

1. Il Comune di Venezia, in qualità di Ente proprietario/competente per la rete stradale danneggiata dal sinistro stradale o da altro evento, conferirà al concessionario specifica delega ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile dei danni prodotti dalla circolazione del veicolo come identificato ai sensi dell'art. 2054 c.c., a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice del veicolo, a trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio.
2. A tal fine, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, il Comune di Venezia, a seguito di effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà al concessionario, per quanto attiene il servizio di ripristino effettuato, il proprio credito nei confronti dei conducenti responsabili del sinistro e verso le Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei medesimi. In ogni caso, il concessionario non avrà a pretendere dall'Amministrazione concedente qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.
3. Per consentire all'impresa concessionaria di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Amministrazione comunale si impegna ad informare gli organi preposti al servizio di polizia stradale dell'avvenuta stipula della convenzione relativa alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato onde permettere, da parte dell'impresa concessionaria, la richiesta, direttamente agli organi di controllo intervenuti, dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli coinvolti.
4. Per agevolare l'acquisizione di tali dati, dovrà essere utilizzato un modulo a compilazione facilitata, proposto alla firma della pattuglia dall'operatore del centro logistico del concessionario intervenuto.

Art. 15 - Ulteriori oneri a carico del concessionario

1. Nel caso in cui l'autore del sinistro od altro evento sia sconosciuto, l'impresa concessionaria si impegna a richiedere agli organi competenti tutte quelle informazioni utili e necessarie per l'esatta individuazione del danneggiante, sollevando il Comune di Venezia da qualsiasi onere economico ed amministrativo.
2. Sarà cura del concessionario comunicare al COTV della Polizia Locale di Venezia ogni singolo intervento.
3. Ai fini della massima trasparenza dell'attività svolta, il concessionario dovrà attivare, una banca dati unica per tutti gli interventi effettuati, contenente tutta la documentazione disponibile, accessibile al personale del COTV della Polizia Locale di Venezia e alle centrali operative degli altri organi di polizia stradale autorizzati, per la consultazione, con accesso protetto da Login e Password, che prevede altresì una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente), per visualizzare le seguenti informazioni:
 - dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e lunghezza dello stesso;
 - natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;
 - natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento;
 - ora ricezione chiamata;
 - dati di chi ha effettuato la chiamata;
 - ora arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
 - automezzi intervenuti con relativa targa;

- personale intervenuto;
- tipologia dei materiali utilizzati e relativa quantità;
- autorità presenti sul posto;
- ora termine intervento;
- costo intervento;
- dati automezzi coinvolti;
- dati persone coinvolte;
- breve relazione sull'intervento.

4. In caso di “interventi rilevanti” dovranno essere fornite specifiche relazioni elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

5. Sarà cura del concessionario inserire, entro le 12 (dodici) ore successive al termine dell'intervento, tutti i dati in precedenza riportati, per tutti gli interventi, anche se eseguiti da centri logistici operativi diversi, o operatori intervenuti a qualsiasi titolo. I dati dovranno essere sistematicamente aggiornati con le variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 - Stipula del contratto

1. Il Comune di Venezia procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare la concessione mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa con oneri di registrazione a carico dell'affidatario; lo stesso è tenuto al rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara.

2. I comuni convenzionati di cui all'art. 1, procederanno autonomamente a stipulare i relativi contratti di concessione con oneri a carico dell'aggiudicatario della gara.

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. L'aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva, è tenuto a costituire una “garanzia definitiva”, nel termine e con le modalità prescritte dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.

Art. 18 - Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL firmato dalle maggiori sigle sindacali e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. Il concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 ed in particolare alle attività oggetto del contratto.

Art. 19 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi, direttamente o indirettamente, in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli utilizzati.

2. Il concessionario del servizio dichiara espressamente, in sede di partecipazione alla

procedura di affidamento, di sollevare il Comune di Venezia, da ogni responsabilita riguardo alla non conforme e regolare attivita di ripristino post-incidente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno €. 5.000.000,00 (euro cinque milioni), a garanzia e copertura della responsabilita civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente, nelle fasi di esecuzione dell'intervento, e comunque ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potra derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.

3. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al capoverso precedente, dovra produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovra prevedere limiti al numero di sinistri e dovra prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro (euro cinquemilioni/00).

4. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilita avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovra essere consegnata al Responsabile Unico del procedimento prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato il Responsabile Unico del Procedimento potra disporre la decadenza dell'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.

5. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo e condizione essenziale e pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 - Subappalto

1. E' ammesso il subappalto nei limiti stabiliti dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.ei.

Art. 21 - Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, o qualora siano accertate da parte del R.U.P. casi di inadempimento contrattuale, verra applicata una penale rapportata alla gravita dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. Il Comune di Venezia, in caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, dagli organi di polizia, o da personale addetto alla viabilita, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, saranno applicate le penali a fianco valutate:

a) ritardo rilevato:

- oltre mezz'ora fino a due ore: una penalita pari ad Euro 300,00;

- oltre due ore fino a quattro ore: una penalità pari ad Euro 600,00;
- oltre quattro ore: una penalità pari ad Euro 1.500,00;
- b) mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione € 200,00;
- c) inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente € 200,00;
- d) inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente € 1.500,00;
- e) abbandono rifiuti/errato smaltimento € 1.000,00 oltre alle eventuali sanzioni previste per legge.

3. Le citate penali vanno applicate sino alla seconda infrazione, qualora dovessero verificarsi ulteriori infrazioni e fino alla quinta, l'importo delle penali sopra indicate sarà raddoppiato. L'ulteriore inottemperanza reiterata oltre a quelle sopra indicate costituisce grave inadempimento del concessionario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

5. Il Comune di Venezia riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi eseguiti dai centri logistici operativi deputati alla realizzazione degli interventi post-incidente.

Art. 22 - Esecuzione in danno

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, il Comune di Venezia:

- potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
- addebiterà i costi e/o i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione, dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni descritte ai precedenti artt. 8 e 9.

Art. 23 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto verrà risolto di diritto per inadempimento da parte del concessionario nei seguenti casi:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro il termine di 15 (quindici) giorni, assegnato dal Comune di Venezia mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempimenti contrattuali che compromettano la corretta esecuzione del servizio affidato;
- in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente, salvo i casi di forza maggiore;
- in caso di cessione del servizio o di subappalto oltre i limiti previsti dall'art. 20;
- per il mancato rispetto, rilevato per almeno due volte al mese per due mesi consecutivi, dell'impegno orario offerto dalla ditta nel proprio progetto tecnico.
- per mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione

Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
- per mancato rispetto del Codice di comportamento interno del Comune di Venezia.

3. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara al concessionario a mezzo comunicazione inviata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il maggior danno. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.

4. Nessuna parte è considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza di tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la stipula del contratto.

5. Inoltre, qualora il concessionario non risulti in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato, il Comune di Venezia potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla parte inadempiente verranno addebitate eventuali responsabilità civili e penali.

6. Nel caso in cui dovessero verificarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dalla ditta appaltatrice, anche a seguito di diffide formali, il Comune di Venezia potrà, previa comunicazione scritta, risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

7. Per quanto espressamente non disciplinato dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del codice civile, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

8. Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della concessione per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo PEC 30 (trenta) giorni prima della data di recesso.

Art. 24 Rischi da interferenza

1. La concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario che non determina interferenze, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze).

Art. 25 – Responsabile trattamento dei dati

1. L'impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") ed a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile") la quale indica l'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati

particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:

a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento del Capitolato;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente appalto;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.

5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es. vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

- b. mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
- c. far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
- d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle.
- e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA;
- g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;
- h. notificare alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un *Data breach* (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR)

anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali *Data breach*, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;

l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;

m. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro 3 (tre) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: comandopl@pec.comune.venezia.it (ovvero all'indirizzo comunicato dai comuni convenzionati) e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

n. avvisare immediatamente, e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: comandopl@pec.comune.venezia.it (ovvero all'indirizzo comunicato dai comuni convenzionati) per concordare congiuntamente il riscontro;

o. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili.

6. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a cui delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

7. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;

b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;

c. la piena responsabilita del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

8. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilita conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o Contratto.

9. Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l' inadempimento del punto h del precedente comma 5 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 26 Spese ed oneri accessori

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennita previsti per la gestione del contratto.

2. Sono altresm a carico del concessionario le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto e le spese di pubblicazione del bando di gara.

Art. 27 Cessione del credito

1. E' vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall'art. 1260 del Codice civile e qualunque procura che non sia riconosciuta.

Art. 28 Essenzialità delle clausole

1. Il concessionario, mediante la sottoscrizione atto del presente atto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita. In particolare non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

2. Il concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 29 Discordanza negli atti contrattuali

1. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il concessionario adempira alle prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a) contratto;
- b) capitolato tecnico prestazionale;
- c) offerta tecnica.

Art. 30 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Art. 31 Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato tecnico prestazionale si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara.